

Pubblicato il 27/04/2020

N. 00651/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00754/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2020, proposto da Cgil Lombardia, Uil Lombardia, Filt Cgil Lombardia, Fit Cisl Lombardia, Uiltrasporti Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso, Nyranne Moshi, Alessio Stanzione, Ivan Assael, Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Nyranne Moshi e Ivan Assael in Milano, via Carducci n. 31;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza Regione Lombardia n.528 dell'11.4.2020, recante per oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenze epidemiologiche da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 D.L: 25 marzo 2020, n.10” nella parte in cui prevede che “E' consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020”
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, per quanto occorra:
 - l'Ordinanza Regione Lombardia n. 522 del 06.04.2020, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni dell'ordinanza 521 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 - l'Ordinanza Regione Lombardia n.521 del 4.04.2020, nella parte modificata dalla cit. ordinanza n.522/2020.

La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio in data 24 aprile 2020, con atto notificato e depositato in data 25 aprile 2020, ha chiesto la revoca del decreto cautelare n. 634 del 23 aprile 2020 pronunciato ai sensi dell'art. 56 c.p.a. sul ricorso in epigrafe;

l'istanza di revoca è sorretta dalle seguenti argomentazioni:

- non sussiste la legittimazione attiva in capo alle organizzazioni sindacali ricorrenti, dal momento che l'ordinanza regionale non determina una lesione diretta e immediata del diritto alla salute dei lavoratori, limitandosi a

riconoscere alle imprese di settore la semplice facoltà di vendere alcuni prodotti, senza incidere sulle condizioni di lavoro, né compromettere il rispetto del protocollo sottoscritto tra il governo e le parti sociali;

- la finalità di tutela della salute è perseguita con la limitazione degli spostamenti e non già impedendo l'accesso a beni che possono essere ricevuti al proprio domicilio. I provvedimenti statali hanno sospeso la vendita diretta al dettaglio di beni diversi da quelli elencati e ascrivibili alla categoria dei generi di prima necessità, ma tutti gli altri beni possono essere individuati, scelti e acquistati da remoto;

- l'ordinanza regionale non amplia le disposizioni governative, perché la possibilità di consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, introdotta con l'impugnata ordinanza regionale era già espressamente contemplata nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non prevede che l'acquisto "da remoto" subisca limitazioni legate alla tipologia dei beni, come anche precisato nell'Allegato 1 e nelle FAQ reperibili sul portale della Presidenza del consiglio dei Ministri;

Ritenuto che:

- la revoca o la modifica del provvedimento cautelare trovano disciplina nell'art. 58 cod. proc. amm, disposizione che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla fase cautelare monocratica, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso;

- la revoca presuppone quindi l'insorgenza di mutamenti nelle circostanze di fatto, l'allegazione di fatti anteriori dei quali si sia acquisita notizia solo dopo il

provvedimento cautelare, o la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c.;

- l'istanza di revoca proposta dalla resistente non enuncia un mutamento delle circostanze sopravvenuto al decreto cautelare, né una circostanza anteriore conosciuta successivamente al provvedimento di cui si chiede la revoca, né prospetta l'ipotesi revocatoria dell'errore di fatto;

- l'istanza medesima non imputa, infatti, al giudicante la percezione di una falsa realtà documentale, ma un'errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali, ovvero un *error in iudicando*, come tale non suscettibile di revocazione;

- in tale contesto, pur permanendo l'esigenza di un approfondimento in contraddittorio e in sede collegiale delle questioni controverse, la palese inammissibilità dell'istanza di revoca, proposta in difetto dei presupposti processuali, non induce a modificare il quadro cautelare sulla cui base è stato adottato il decreto in contestazione;

Ritenuto, in ogni caso, nella fase di sommaria delibazione propria della fase cautelare monocratica, quanto segue:

- la legittimazione delle organizzazioni sindacali trova fonte nella tutela delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, nella tutela delle condizioni di lavoro del comparto logistica e trasporti, nella condizione di parti firmatarie di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro;

- l'art. 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, stabilisce che “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,

al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

- in applicazione del d.l. 19 è stato adottato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il cui art. 1, primo comma lett. z), ha sospeso espressamente tutte le attività commerciali al dettaglio, con la sola eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;

- la norma contiene, quindi, una regola (la sospensione di tutte le attività commerciali) e una deroga (vendita di generi alimentari e di prima necessità);

- la norma stessa, nella parte in cui introduce quest'ultima previsione, è di stretta interpretazione per il suo carattere eccezionale;

- ne consegue che l'allegato 1, laddove elenca una serie di attività commerciali, tra cui, per quanto qui di interesse, “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, corrispondenza, radio, telefono”, va interpretato nei limiti della lett. z) che consente, in via eccezionale, la vendita dei soli generi alimentari e di prima necessità e non di altri prodotti appartenenti a qualsivoglia categoria merceologica;

- ciò sta a significare che, alla stregua della normativa attualmente vigente, il commercio da remoto è consentito per i soli generi alimentari e di prima necessità;

- l'interpretazione prospettata dalla resistente contrasta con l'inequivoco contenuto dell'art. 1 lett. z) del DPCM suindicato e, pertanto, non può essere condivisa;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di revoca del decreto cautelare.

Rinvia per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 13 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 27 aprile 2020.

Il Presidente
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO